

Regolamento Comunale

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Specificazione
 - a) Nome e circoscrizione
 - b) Suddivisione interna
- Art. 3 Stemma – Sigillo
- Art. 4 Petizioni

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I: ORGANI DEL COMUNE

- Art. 5 Organi – Elezione

CAPITOLO II: L'ASSEMBLEA COMUNALE

- Art. 6 Composizione
- Art. 7 Attribuzioni

CAPITOLO III: IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Istituzione – Attributi - Eleggibilità
- Art. 9 Dimissioni
- Art. 10 Attribuzioni
- Art. 11 Seduta costitutiva
 - a) Convocazione
 - b) Dichiarazione di fedeltà
- Art. 12 Ufficio presidenziale - Supplenza
- Art. 13 Sessioni ordinarie
- Art. 14 Sessioni straordinarie
- Art. 15 Luogo
- Art. 16 Modo di convocazione
- Art. 17 Frequenza – Sanzioni
- Art. 18 Riconvocazioni
- Art. 19 Funzionamento e partecipazione del Municipio
- Art. 20 Pubblicità del Consiglio comunale
 - a) Pubblico
 - b) Organi d'informazione
 - c) Sedute informative
- Art. 21 Messaggi municipali – Rapporti
- Art. 22 Urgenza
- Art. 23 Sistema di voto
- Art. 24 Quoziente di voto
 - a) Maggioranza semplice
 - b) Maggioranza qualificata
- Art. 25 Entrata in materia
- Art. 26 Votazioni
 - a) Eventuali
 - b) Finale
- Art. 27 Revoca di risoluzioni
- Art. 28 Casi di collisione
- Art. 29 Verbale
- Art. 30 Pubblicazione delle risoluzioni
- Art. 31 Interrogazioni
- Art. 32 Interpellanze
- Art. 33 Mozioni
- Art. 34 Referendum
- Art. 35 Iniziativa

**CAPITOLO IV: I GRUPPI DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Art. 36 Requisiti e Costituzione

CAPITOLO V: LE COMMISSIONI

Art. 37 Commissioni

- a) Permanenti
- b) Speciali

Art. 38 Composizione – Nomina e funzionamento

Art. 39 Validità delle sedute

Art. 40 Rappresentanza proporzionale

Art. 41 Commissione della gestione

Art. 42 Organo peritale di controllo

Art. 43 Commissione delle petizioni

Art. 44 Commissione delle opere pubbliche

- a) Ispezione degli atti
- b) Obbligo di discrezione

Art. 46 Rapporto

CAPITOLO VI: IL MUNICIPIO

Art. 47 Composizione

Art. 48 Seduta costitutiva

Art. 49 Nomine e decisioni di inizio legislatura

Art. 50 Competenze generali

Art. 51 Competenze delegate

Art. 52 Competenza a delegare

- a) Convocazione delle sedute
- b) Luogo

Art. 54 Modalità di funzionamento delle sedute

Art. 55 Spese non preventivate

Art. 56 Verbale

Art. 57 Criteri di comportamento

- a) Informazioni
- b) Discrezione e riserbo
- c) Divieto di prestazione
- d) Informazione
- e) Rilascio di estratti

CAPITOLO VII: IL SINDACO

Art. 58 Competenze

**CAPITOLO VIII: DICASTERI – COMMISSIONI –
DELEGAZIONI**

Art. 59 Dicasteri

Art. 60 Delegazioni e Commissioni obbligatorie

Art. 61 Competenze – Verbale

Art. 62 Altre commissioni

TITOLO III

I DIPENDENTI COMUNALI

Art. 63 Dipendenti – Funzioni

Art. 64 Dichiarazione di fedeltà

Art. 65 Obblighi e doveri di servizio – Segreto d'ufficio

Art. 66 Il Perito comunale

TITOLO IV

INDENNITA'

Art. 67 Emolumenti

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 68 Principi della gestione finanziaria e

della contabilità

- Art. 69 Preventivi e consuntivi - Estensione
- Art. 70 Norme per la gestione finanziaria
- Art. 71 Piano finanziario
- Art. 72 Moltiplicatore
- Art. 73 Incassi e pagamenti
- Art. 74 Autorizzazione a riscuotere
- Art. 75 Diritto di firma

TITOLO VI

I BENI COMUNALI

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 76 Suddivisione
- Art. 77 Amministrazione
- Art. 78 Alienazioni– Locazioni

CAPITOLO II: I BENI PUBBLICI

- Art. 79 a) Beni amministrativi in senso stretto
b) Beni d'uso comunale
- Art. 80 Titolo di acquisizione ed estinzione
- Art. 81 Amministrazione

CAPITOLO III: UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

- Art. 82 Uso comune
- Art. 83 Uso speciale
 - a) In generale
 - b) Autorizzazione
 - c) Concessione
 - d) Procedura
 - e) Condizioni
 - f) Durata
 - g) Revoca
 - h) Responsabilità

CAPITOLO IV: TASSE

- Art. 84 Ammontare
- Art. 85 Criteri di computo
- Art. 86 Pagamento
- Art. 87 Restituzione
- Art. 88 Concessioni e autorizzazioni esistenti

CAPITOLO V: FIDEJUSSIONI E MUTUI – DIVIETI - PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

- Art. 89 Fideiussioni e mutui
- Art. 90 Divieti
- Art. 91 Prestazioni obbligatorie

TITOLO VII

ORDINE PUBBLICO

- Art. 92 Norma generale
- Art. 93 Rumori molesti
- Art. 94 Quietè notturna
- Art. 95 Lavoro festivo
- Art. 96 Atti contrari alla morale ed alla decenza
- Art. 97 Animali– Sorveglianza – Maltrattamenti
- Art. 98 Esercizi pubblici
- Art. 99 Ballo e prolungamenti d'orario

TITOLO VIII

POLIZIA LOCALE

CAPITOLO I: MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

- Art. 100 Movimento popolazione

CAPITOLO II: LAVORI – MANOMISSIONI E DANNEGGIAMENTI - AFFISSIONI

- Art. 101 Lavori stradali
- Art. 102 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 103 Affissioni
- Art. 104 Gronde e paraneve
- Art. 105 Costruzioni pericolanti – manutenzione stabili

CAPITOLO III: LA CIRCOLAZIONE

- Art. 106 Generalità
- Art. 107 Divieti
- Art. 108 Arredo urbano
- Art. 109 Disposizioni in caso di nevicata

CAPITOLO IV: POLIZIA DEL FUOCO

- Art. 110 Divieti
- Art. 111 Impianti
- Art. 112 Prevenzione incendi

CAPITOLO V: POLIZIA SANITARIA

- Art. 113 Generalità
- Art. 114 Norme igieniche e notifiche di malattia
- Art. 115 Negozi di generi alimentari
- Art. 116 Raccolta rifiuti
- Art. 117 Pulizia strade
- Art. 118 Depositi letame
- Art. 119 Immissione di acque luride – pozzi neri o filtranti
- Art. 120 Nuove costruzioni – permessi di abitabilità
- Art. 121 Case inabitabili
- Art. 122 Polizia mortuaria

CAPITOLO VI: POLIZIA RURALE

- Art. 123 Protezione dei raccolti
- Art. 124 Piantagioni a confine con l'area pubblica – Manutenzione di fondi
- Art. 125 Bocchette di scolo
- Art. 126 Vago pascolo

TITOLO IX

EDILIZIA

- Art. 127 Generalità

TITOLO X

PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI

- Art. 128 Generalità

TITOLO XI

PUBBLICA EDUCAZIONE

- Art. 129 Generalità

TITOLO XII

CONTRAVVENZIONI E MULTE

- Art. 130 Ammontare della multa
- Art. 131 Rapporti – segnalazioni

TITOLO XIII

REGOLAMENTI – ORDINANZE – CONVENZIONI TASSE E INDENNITÀ

- Art. 132 Regolamenti – esposizione
- Art. 133 Ordinanze
- Art. 134 Convenzioni – collaborazioni intercomunali
- Art. 135 Tasse e indennità

Art. 136 Sportule

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 137 Entrata in vigore

Art. 138 Abrogazione

Regolamento comunale 2000

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**
CAMPO DI
APPLICAZIONE
- Il presente regolamento comunale compendia e integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) e i relativi decreti di applicazione, entro la giurisdizione territoriale del Comune di Rivera.
- Art. 2 SPECIFICAZIONE**
- a) Nome e**
circoscrizione
- Rivera è Comune del Circolo di Taverne, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Bironico, Camignolo, Mezzovico-Vira, Vira Gambarogno, Magadino, Contone e Robasacco.
- b) Suddivisione interna**
- Il Comune di Rivera comprende le seguenti frazioni Bricola, Capidogno, Caslaccio, Monte Ceneri, Sorencino, Soresina, Stazione.
- Art. 3**
STEMMA
- I simboli che appaiono sullo stemma comunale alludono all'emittente della Radio della Svizzera Italiana sul valico del Monte Ceneri e alla Galleria che collega il Sopra con il Sotto Ceneri.
- SIGILLO**
- Il Sigillo comunale rotondo in metallo ha una larghezza di 29 mm, porta il nome del Comune e riproduce lo stemma del Comune.
I duplicati, realizzati nella forma di timbri, hanno valore ufficiale.
- Art. 4**
PETIZIONI
- a) Diritto di risposta**
Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.
E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.
- b) Esame**
Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio. Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal Presidente alla Commissione delle petizioni. La Commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.
Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I ORGANI DEL COMUNE

- Art. 5**
ORGANI
ELEZIONE
- Gli organi del Comune sono:
- a) L'Assemblea comunale;
 - b) Il Consiglio comunale;
 - c) Il Municipio.

L'elezione del Municipio e del Consiglio Comunale ha luogo ogni 4 (quattro) anni, durante il mese di aprile; alla data fissata dal Consiglio di Stato.

CAPITOLO II L'ASSEMBLEA COMUNALE

- Art. 6 COMPOSIZIONE** L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini.
È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.
La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.
- Art. 7
ATTRIBUZIONI** L'Assemblea comunale:
a) Elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
b) Decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.
Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

CAPITOLO III IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8
ISTITUZIONE ATTRIBUTI,
ELEGGIBILITÀ** Il Consiglio comunale è composto da 25 membri.
Sono eleggibili i cittadini del Comune.
La carica è incompatibile con quelle di Consigliere di Stato, di Municipale e di dipendente del Comune e delle sue aziende.
Possono pure fare parte del Consiglio Comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.
- Art. 9
DIMISSIONI** Le dimissioni sono inoltrate al Municipio che le trasmette al Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
- Art. 10
ATTRIBUZIONI** Si richiamano gli art. 13 e 68 LOC.
- rt. 11
SEDUTA
COSTITUTIVA
a) Convocazione** Si richiama l'art. 46 LOC.
- b) Dichiarazione di fedeltà** Si richiama l'art. 47 LOC.
- Art. 12
UFFICIO PRESIDENZIALE** La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito All'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:
a) Un Presidente;
b) Due Vicepresidenti;
c) Due Scrutatori.
- SUPPLENZA** In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito Dal I Vicepresidente, rispettivamente dal II Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno Scrutatore (da designarsi a sorte).
Le cariche non sono obbligatorie.
- Art. 13
SESSIONI ORDINARIE** Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria. La prima sessione si apre l'ultimo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione

	dell'esercizio precedente. La seconda si apre il secondo lunedì di dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
Art. 14 SESSIONI STRAORDINARIE	Si richiama l'art. 50 LOC.
Art. 15 LUOGO	Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale presso il Centro comunale.
Art. 16 MODO DI CONVOCAZIONE	Si richiama l'art. 51 LOC.
Art. 17 FREQUENZA SANZIONI	Si richiama l'art. 53 LOC.
Art. 18 RICONVOCAZIONI	Si richiama l'art. 54 LOC.
Art. 19 FUNZIONAMENTO E PARTECIPAZIONE DEL MUNICIPIO	Si richiama l'art. 55 LOC.
Art. 20 PUBBLICITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE	
a) Pubblico	Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.
b) Organi di informazione	Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate all'Ufficio presidenziale ed ottenere il preventivo consenso.
c) Sedute informative	Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.
Art. 21 MESSAGGI MUNICIPALI - RAPPORTI	Si richiamano gli art. 56, 57 LOC e 10, 11, 13 RALOC.
Art. 22 URGENZA	Si richiama l'art. 59 LOC.
Art. 23 SISTEMA DI VOTO	Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. Per le nomine di competenza il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Per la concessione dell'attinenza comunale il Consiglio comunale vota per voto segreto. Sono riservati i casi in cui la legge prescrive il Sistema di voto.

<p>Art. 24 QUOZIENTE DI VOTO a) Maggioranza semplice</p>	<p>Si richiama l'art. 61 LOC.</p>
<p>b) Maggioranza qualificata</p>	<p>Si richiama l'art. 61 LOC.</p>
<p>Art. 25 ENTRATA IN MATERIA</p>	<p>Il Presidente invita eventuali relatori a commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia. In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.</p>
<p>Art. 26 VOTAZIONI a) Eventuali</p>	<p>Chiusa la discussione, quando non vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che raggiunge il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p>
<p>b) Finale</p>	<p>Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>
<p>Art. 27 REVOCA DI RISOLUZIONI</p>	<p>Si richiama l'art. 63 LOC.</p>
<p>Art. 28 CASI DI COLLISIONE</p>	<p>Si richiama l'art. 64 LOC.</p>
<p>Art. 29 VERBALE</p>	<p>Si richiamano gli art. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Il riassunto della discussione e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte e approvati nella seduta successiva.</p>
<p>Art. 30 PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI</p>	<p>Si richiama l'art. 74 LOC.</p>
<p>Art. 31 INTERROGAZIONI</p>	<p>I membri del Consiglio comunale possono presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i membri del Consiglio comunale.</p>

**Art. 32
INTERPELLANZE** Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC.
Le interpellanze devono essere di regola formulate in
forma scritta.

**Art. 33
MOZIONI** Si richiamano l'art. 67 LOC e l'art. 17 RALOC.

**Art. 34
REFERENDUM** Si richiamano gli art. 75 e 79 LOC.

**Art. 35
INIZIATIVA** Si richiamano gli art. 76, 77, 77a, 78 e 79 LOC.

CAPITOLO IV I GRUPPI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Art. 36
REQUISITI E
COSTITUZIONE** I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla
stessa lista o su liste congiunte.
Un gruppo deve essere costituito da almeno 3 membri.
Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta
costitutiva.
Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione,
indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.

CAPITOLO V LE COMMISSIONI

**Art. 37
COMMISSIONI** Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella
seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:

a) Permanenti a) Commissione di gestione;
b) Commissione delle petizioni;
c) Commissione delle opere pubbliche.

b) Speciali Si richiama l'art. 69 LOC.

**Art. 38
COMPOSIZIONE
NOMINA E
FUNZIONAMENTO** Le Commissioni sono composte da 7 membri e stanno
in carica per l'intero quadriennio.
Ogni Commissione, la prima volta nella seduta costitutiva
e in seguito ogni anno, nomina un Presidente
e un Segretario.
Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite
la Cancelleria comunale di regola con avviso scritto ai
membri almeno 5 giorni prima della seduta.
Ogni Commissione, oltre a redigere rapporto scritto su
oggetti per i quali è chiamata a pronunciarsi, può desi-
gnare un relatore con l'incarico di riassumere verbal-
mente la discussione e commentare la proposta in sede
di Consiglio comunale.
Il Segretario delle Commissioni è responsabile del
verbale delle risoluzioni.

**Art. 39
VALIDITA'
DELLE SEDUTE** Si richiama l'art. 70 LOC.

**Art. 40
RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE** Si richiama l'art. 73 LOC.

- Art. 41
COMMISSIONE DELLA
GESTIONE**
- Si richiamano gli art. 72, 171a, 172, 173, 174, 175 LOC
Inoltre la Commissione della gestione ha il compito:
- a) di rivedere il conto di gestione corrente riscontrandolo con il preventivo;
 - b) di controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti e la relativa documentazione;
 - c) di verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
 - d) di accertare l'esattezza di conteggi.
- Art. 42
ORGANO PERITALE DI
CONTROLLO**
- Si richiama l'art. 171 a LOC.
- Art. 43
COMMISSIONE DELLE
PETIZIONI**
- La Commissione delle petizioni ha il compito di Preavvisare:
- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
 - b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
 - c) - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
 - la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
 - in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
 - le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 51 let. d) del presente regolamento;
 - e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
 - f) le petizioni dirette al Consiglio comunale.
- Art. 44
COMMISSIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE**
- La Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie.
- Art. 45**
- a) Ispezione degli atti**
- Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le Commissioni o loro Delegazioni hanno il diritto di prendere visione presso gli uffici comunali ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- b) Obbligo di discrezione**
- I membri delle Commissioni devono osservare la Necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.
- Art. 46
RAPPORTO**
- a) si richiamano gli art. 71 LOC e 13 RALOC;
 - b) ogni Commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale;
 - c) il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

CAPITOLO VI IL MUNICIPIO

- Art. 47
COMPOSIZIONE** Il Municipio è composto di 7 membri.
- Art. 48
SEDUTA COSTITUTIVA** Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del Sindaco.
- Art. 49
NOMINE E DECISIONI DI
INIZIO LEGISLATURA** All'inizio d'ogni legislatura il Municipio provvede:
a) alla nomina del Vicesindaco;
b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
c) alla nomina di Commissioni e Delegazioni municipali previste dalla legge o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, di regola quale Presidente;
d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza;
e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.
Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.
- Art. 50
COMPETENZE GENERALI** Il Municipio, esplicando funzioni di ordine esecutivo e nell'ambito dell'autonomia residua comunale, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del Comune, in particolare:
a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socio-culturali del Comune.
Svolge inoltre i seguenti attributi:
1) dirige l'amministrazione comunale nel contesto delle competenze generali di cui all'art. 106 LOC;
2) esercita funzioni di polizia locale di cui agli art. 107, 108, 109 LOC e agli art. 23 e 24 RALOC;
3) svolge le competenze amministrative di cui all'art. 110 LOC ed adotta le misure per la gestione e l'uso Comune e particolare dei beni comunali di cui agli art. 25 e 26 RALOC.
- Art. 51
COMPETENZE DELEGATE** Al Municipio sono delegate competenze decisionali:
a) per spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di Fr. 40'000.00;
b) per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di Fr. 40'000.00;
c) per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 40'000.00;
d) per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un importo di causa di Fr. 40'000.00;
e) per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).
Gli importi indicati si intendono come importi annui complessivi.

**Art. 52
COMPETENZA A
DELEGARE**

Si richiama l'art. 9 cpv 4 LOC.
Il Municipio, tramite ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale e ai funzionari dirigenti competenze decisionali per il disbrigo degli affari correnti.
Il Municipio è responsabile del corretto Espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli.
Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.

**Art. 53
a) Convocazione
delle sedute
b) Luogo**

Per la convocazione delle sedute valgono gli art. 93 e 94 LOC.
Le sedute hanno luogo di regola nella sala municipale presso il centro comunale.

**Art. 54
MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO DELLE
SEDUTE**

Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della LOC e in particolare:
art. 96 LOC obbligo di partecipazione
art. 94 LOC validità della seduta
art. 99 LOC validità delle risoluzioni
art. 97 LOC difetto della maggioranza assoluta
art. 98 LOC svolgimento della seduta: direzione, discussione, votazioni
art. 100 LOC collisione d'interessi
art. 102 LOC revoca di risoluzioni
art. 111 LOC pubblicazione delle risoluzioni.

**Art. 55
SPESE NON
PREVENTIVATE**

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di Fr. 20'000.00.

**Art. 56
VERBALE**

Si richiama l'art. 103 LOC.

**Art. 57
CRITERI DI
COMPORAMENTO
a) Informazioni**

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa.

b) Discrezione e riserbo

Ciò in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC ed ai criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 105 LOC.

c) Divieto di prestazione

Si richiama l'art. 101 LOC.

d) Informazione

Si richiama l'art. 112 LOC.

e) Rilascio di estratti

Si richiama l'art. 105 LOC.

CAPITOLO VII

IL SINDACO

Art. 58 COMPETENZE

Per le incombenze del Sindaco si richiamano le seguenti disposizioni della LOC:
Art. 118 LOC: competenze e funzioni: in genere;
Art. 119 LOC: competenze e funzioni: in particolare;
Art. 120 LOC: supplenza del Sindaco;
Art. 121 LOC: casi urgenti;

CAPITOLO VIII DICASTERI – COMMISSIONI – DELEGAZIONI

Art. 59 DICASTERI

Si richiama l'art. 90 LOC.

Art. 60 DELEGAZIONI E COMMISSIONI OBBLIGATORIE

Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:

a) Delegazione tributaria:	5 membri
c) Commissione fondiaria:	7 membri
d) Commissione assistenza sociale:	7 membri

Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.

Nomina inoltre:

- a) il membro della Commissione regionale di tutela;
- b) il delegato e supplente per l'inventario del decesso;
- c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.

Art. 61 COMPETENZE - VERBALE

Si richiamano i cpv. 3 e 4 dell'art. 91 LOC.

Art. 62 ALTRE COMMISSIONI

Il Municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente, le seguenti altre Commissioni, composte da 7 membri:

- a) Ambiente e territorio
- b) Edilizia
- c) Cultura
- d) Azienda Acqua Potabile
- e) Azienda Elettrica
- f) Sicurezza pubblica e Polizia del fuoco

Il Municipio ha la facoltà di nominare altre Commissioni che si rendessero opportune. Le Commissioni facoltative operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza. Le loro competenze sono definite dal Municipio.

TITOLO III I DIPENDENTI COMUNALI

Art. 63 DIPENDENTI – FUNZIONI

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende Municipalizzate sono disciplinati dal Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD). Quelli con i docenti dell'istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.

**Art. 64
DICHIARAZIONE DI
FEDELTA'**

Prima di entrare in carica il segretario comunale nonché eventuali altri funzionari dirigenti a giudizio del Municipio, sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

**Art. 65
OBBLIGHI E
DOVERI DI
SERVIZIO-
SEGRETO
D'UFFICIO**

Si richiama il Regolamento Organico dei Dipendenti ROD.

**Art. 66
IL PERITO COMUNALE**

Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, se così autorizzati dal Municipio, le stime dei beni mobili e immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie. In caso di impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 100 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

TITOLO IV INDENNITÀ

**Art. 67
EMOLUMENTI**

- 1) Onorario
I membri del Municipio percepiscono le seguenti Indennità annue:
- | | |
|--------------|-------------|
| Sindaco: | Fr. 5000.00 |
| Vicesindaco: | Fr. 3000.00 |
| Municipali: | Fr. 2500.00 |
- Le indennità vengono adeguate annualmente al rincaro. Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese vive comprovate. Inoltre ricevono un'indennità di fr. 40.00 per seduta alla quale presenziano.
- 2) Indennità per le sedute delle Commissioni
I membri delle Commissioni e Delegazioni Municipali ed i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio Comunale, ricevono un'indennità di fr. 40.00 per ogni seduta, alla quale partecipano.
- 3) Diarie ed indennità per missioni
Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e delle Delegazioni, ricevono le indennità seguenti:
- a) per una giornata fr. 200.00
 - b) per mezza giornata fr. 100.00
 - c) per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese giustificate. Il Municipio determina le modalità e i limiti.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

**Art. 68
PRINCIPI DELLA
GESTIONE
FINANZIARIA
E DELLA
CONTABILITÀ**

Si richiama l'art. 151 LOC.

Art. 69 PREVENTIVI E CONSUNTIVI- ESTENSIONE	Si richiamano gli art. 152, 157 e 167 LOC.
Art. 70 NORME PER LA GESTIONE FINANZIARIA	Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio preventivo e del conto consuntivo la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme in materia del decreto esecutivo sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987.
Art. 71 PIANO FINANZIARIO	Si richiama l'art. 156 LOC.
Art. 72 MULTIPLICATORE	Si richiama l'art. 162 LOC.
Art. 73 INCASSI E PAGAMENTI	Il Comune tiene i conteggi del conto corrente postale e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.
Art. 74 AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE	Il Municipio designa i dipendenti comunali autorizzati, per conto del Comune, a riscuotere le tasse di cancelleria e ad accettare eventuali pagamenti in contanti.
Art. 75 DIRITTO DI FIRMA	Si richiama l'art. 138a LOC. Il Municipio designa i funzionari che, oltre al Segretario comunale, hanno diritto di firma, nonché le modalità e l'estensione dello stesso.

TITOLO VI I BENI COMUNALI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76 SUDDIVISIONE	I beni comunali si suddividono in: a) beni amministrativi: si richiama l'art. 177 LOC; b) beni patrimoniali: si richiamata l'art. 178 LOC.
Art. 77 AMMINISTRAZIONE	Si richiama l'art. 179 LOC.
Art. 78 ALIENAZIONI - LOCAZIONI	Si richiama art. 180 LOC.

CAPITOLO II I BENI PUBBLICI

Art. 79	Comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, il cimitero, l'acquedotto, canalizzazioni.
a) Beni amministrativi in senso stretto	
b) Beni d'uso comunale	Comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.
Art. 80	I beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione del Consiglio comunale.
TITOLO DI ACQUISIZIONE ED ESTINZIONE	
Art. 81	L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio.
AMMINISTRAZIONE	Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale. Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

C A P I T O L O I I I

UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

Art. 82	Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.
USO COMUNE	
Art. 83	
USO SPECIALE	
a) In generale	L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
b) Autorizzazione	E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. Sono pure soggette ad autorizzazione le manifestazioni che beneficiano della garanzia costituzionale relativa alla libertà di opinione e riunione, salvo l'uso ragionevole dei beni definiti all'art. 79 lett. b) per la raccolta di firme per iniziative popolari, referendum e petizioni comunali, cantonali e federali.
c) Concessione	E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
d) Procedura	Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
e) Condizioni	Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguarda attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

- f) Durata** La durata massima per le autorizzazioni è di 10 anni. La durata massima per le concessioni è di 30 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- g) Revoca** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. La revoca di una concessione per motivi di pubblico Interesse comporta di regola il pagamento di una Indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
- h) Responsabilità** Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso. Il titolare di un'autorizzazione o di una concessione non può cedere i suoi diritti derivanti dalle stesse a terze persone senza l'esplicito consenso del Municipio.

CAPITOLO IV TASSE

Art. 84 AMMONTARE

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a Fr 100.-- il m² l'anno, oppure fino a Fr 3000.-- il m² una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a Fr 50.-- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di distributori automatici, fino a Fr 500.-- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr 100.-- l'anno per ogni m² misurato verticalmente;
- d) esercizio di commerci durevoli fino a Fr 500.-- il m² l'anno; occasionali fino a Fr 50.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;
- e) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a Fr 2.-- all'ora;
- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazioni di cantieri e simili, fino a Fr 20.-- il m² per mese o frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a Fr 350.-- annui per unità;
- g) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a Fr 5.-- il m² il giorno.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

**Art. 85
CRITERI DI COMPUTO**

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

**Art. 86
PAGAMENTO**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

**Art. 87
RESTITUZIONE**

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

**Art. 88
CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI
ESISTENTI**

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

a) Esenzioni

Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

**CAPITOLO V
FIDEJUSSIONI E MUTUI – DIVIETI –
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE**

**Art. 89
FIDEJUSSIONI
E MUTUI**

Si richiama l'art. 183 LOC.

**Art. 90
DIVIETI**

Si richiamano gli art. 182, 184 e 185 LOC.

**Art. 91
PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE**

In caso di catastrofi naturali e di eventi eccezionali il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

**TITOLO VII
ORDINE PUBBLICO**

**Art. 92
NORMA GENERALE**

Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, incombe al Municipio.

Il Municipio può, per svolgere in modo efficiente i compiti di polizia, domandare una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale o regionale.

Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 93 RUMORI MOLESTI	Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica.
Art. 94 QUIETE NOTTURNA	Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato: - i canti e il suono di strumenti musicali; - l'utilizzo di impianti di riproduzione del suono; - l'esecuzione di lavori con macchine o utensili rumorosi; - i rumori assordanti prodotti sia da veicoli in sosta che in moto.
Art. 95 LAVORO FESTIVO	Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti. L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
Art. 96 ATTI CONTRARI ALLA MORALE ED ALLA DECENZA	Sono vietati gli atti contrari alla morale ed alla decenza pubblica.
Art. 97 ANIMALI- SORVEGLIANZA- MALTRATTAMENTI	È vietato lasciare vagare incustoditi animali indocili e pericolosi. I cani dovranno portare in ogni tempo il collare con targhetta di riconoscimento ed essere tenuti al guinzaglio. I proprietari di animali devono attuare, nelle loro proprietà, tutte quelle misure atte ad evitare la fuga degli animali. Particolare attenzione dovrà essere adottata al fine di evitare il continuo o prolungato abbaiare dei cani. Il Municipio può ordinare gli interventi necessari per evitare tali o simili inconvenienti legati alla detenzione di animali in rispetto ai sensi del presente articolo È vietato maltrattare gli animali di qualsiasi genere.
Art. 98 ESERCIZI PUBBLICI	Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale. Il Municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria. I titolari e gerenti di esercizi pubblici hanno l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del buon costume ed al mantenimento dell'ordine e della quiete.
Art. 99 BALLO E PROLUNGAMENTI D'ORARIO	La tenuta di balli ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi. Autorizzazioni per eventuali prolungamenti di orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, possono essere concesse dal Municipio solo per circostanze particolari.

TITOLLO VIII POLIZIA LOCALE

CAPITOLO I MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Art. 100 MOVIMENTO POPOLAZIONE

Il Municipio di disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Ogni persona in arrivo o partenza deve obbligatoriamente notificarsi all'ufficio del controllo abitanti, entro 8 giorni.

CAPITOLO II LAVORI – MANOMISSIONI E DANNEGGIAMENTI - AFFISSIONI

Art. 101 LAVORI STRADALI

Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri servizi pubblici, è necessaria l'autorizzazione del Municipio che deve essere richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 102 MANOMISSIONI E DANNEGGIAMENTI

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati alla proprietà pubblica;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e degli atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 103 AFFISSIONI

Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune salvo espressa concessione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed alla moralità.

Art. 104 GRONDE E PARANEVE

Le gronde degli edifici dovranno essere munite di canali e tubi di scarico. I proprietari di stabili sono obbligati a munire i tetti verso l'area pubblica di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato dalla caduta di neve o di ghiaccio dai tetti dei loro stabili a cose o persone.

Art. 105 COSTRUZIONI PERICOLANTI – MANUTENZIONE STABILI

I proprietari sono tenuti ad eseguire la regolare manutenzione degli stabili per salvaguardare l'aspetto decoroso ed eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni pericolanti o da altre opere.

Nei casi sopraccitati il Municipio può ordinare le necessarie misure provvedendo, in caso di inadempienza e di manifesto pericolo, alla loro esecuzione a spese del proprietario.

CAPITOLO III LA CIRCOLAZIONE

Art. 106 GENERALITÀ

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni federali e cantonali in materia. Il Municipio emana tutte le disposizioni necessarie affinché il transito sulle vie e piazze pubbliche sia assicurato in ogni tempo.

- Art. 107
DIVIETI** Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità del piano del traffico.
- Art. 108
ARREDO URBANO** Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della legge cantonale sulle strade.
- Art. 109
DISPOSIZIONI IN CASO DI
NEVICATE** In caso di nevicata o in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato parcheggiare gli autoveicoli ai margini delle strade e nei posti non autorizzati. I proprietari di autoveicoli sono tenuti a rimuovere gli automezzi da posteggi autorizzati in caso di pulizia generale del sedime o in casi di emergenza. Il Municipio potrà procedere alla rimozione forzata di veicoli che ostacolano il servizio di sgombero della neve. Lo sgombero della neve e di eventuali accumuli provocati dal passaggio dei mezzi comandati dal Comune, davanti agli accessi delle proprietà private, non è di competenza del Comune. È vietato gettare sulla strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private o dai loro accessi. La neve deve essere ammassata sull'area privata, evitando di ostacolare il traffico pedonale e veicolare. Durante la stagione invernale- quando non è escluso ogni pericolo di gelo – è vietata la circolazione con materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade, come pure provocare la fuoriuscita di acqua su di esse.

CAPITOLO IV POLIZIA DEL FUOCO

- Art. 110
DIVIETI** È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione.
- Art. 111
IMPIANTI** Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissate da leggi o regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.
- Art. 112
PREVENZIONE INCENDI** Sono applicabili le prescrizioni di protezione anti-incendio fissate dalla legge sulla polizia del fuoco e dalle leggi, regolamenti o decreti particolari. Il Municipio può per progetti importanti di edilizia pubblica o privata, chiedere l'intervento o la consulenza del servizio prevenzione incendi.

CAPITOLO V POLIZIA SANITARIA

- Art. 113
GENERALITÀ** L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.
- Art. 114
NORME IGIENICHE E
NOTIFICHE DI MALATTIA.** Ogni persona abitante nel Comune ha l'obbligo di notificare immediatamente al Municipio o al medico delegato casi di malattia contagiosa per le persone o per gli animali, al fine di permettere un pronto intervento.
- Art. 115** I negozi di derrate alimentari e gli spacci di ogni genere

NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI	sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia. Si richiamano leggi e regolamenti specifici. Ispezioni e controlli sono ordinati dal municipio
Art. 116 RACCOLTA RIFIUTI	I rifiuti sono raccolti nei giorni e luoghi previsti dall'apposito regolamento e dalle relative ordinanze.
Art. 117 PULIZIA STRADE	Il Municipio provvede alla pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle piazze pubbliche.
Art. 118 DEPOSITI DI LETAME	I depositi di letame entro l'abitato o nelle immediate vicinanze vanno tenuti in fosse convenientemente murate. La creazione di nuovi depositi di letame non potrà avvenire che ad una distanza di almeno 20 ml dalle costruzioni esistenti e di almeno ml. 8 dalle proprietà pubbliche o private. La costruzione di nuovi depositi di letame nel perimetro dei nuclei e delle immediate vicinanze è vietata.
Art. 119 IMMISSIONE DI ACQUE LURIDE - POZZI NERI O FILTRANTI	L'immissione di acque luride nei corsi d'acqua è vietata. Nelle località dove non esiste la fognatura si dovrà provvedere alla costruzione ed alla manutenzione di pozzo neri o di pozzi filtranti secondo le norme prescritte dalla legislazione in materia di igiene del suolo e dell'abitato.
Art. 120 NUOVE COSTRUZIONI- PERMESSI DI ABITABILITÀ	Il permesso di abitabilità per nuove costruzioni, riattazioni ed ampliamenti di stabili, è rilasciato dal municipio.
Art. 121 CASE INABITABILI	Il Municipio ordina ai proprietari di stabili l'esecuzione di quelle opere che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene nelle abitazioni o parti di esse, presentanti pericolo per la salute pubblica o privata.
Art. 122 POLIZIA MORTUARIA	Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e pulizia del cimitero ed alla polizia mortuaria, sono fissate dalle regolamento del cimitero.

CAPITOLO VI POLIZIA RURALE

Art. 123 PROTEZIONE DEI RACCOLTI	Il Municipio in conformità delle prescrizioni federali e cantonali in materia, ordina le misure relative alla protezione dei raccolti. Esso disciplina, caso per caso, la lotta contro gli animali ed insetti nocivi all'agricoltura.
Art. 124 PIANTAGIONI A CONFINE CON L'AREA PUBBLICA – MANUTENZIONE DI FONDI	Boschi, piantagioni, siepi e prati confinanti con l'area pubblica dovranno essere tagliati regolarmente dai proprietari. I proprietari di fondi sono tenuti alla regolare manutenzione delle loro proprietà. Sono vietate le piantagioni che limitano la visuale dalle strade comunali e consortili. Le cinte e le siepi verso le strade e sentieri o tra fondi

contigui in vicinanza di incroci o curve pericolose non possono superare l'altezza di ml 1.20 dal suolo e non devono sporgere dal ciglio delle strade comunali, consortili e dai sentieri.

Il Municipio ordina l'adeguamento ed eventualmente la rimozione delle piantagioni, delle siepi o delle opere di cinta non conformi alle presenti norme, con la comminatoria dell'adeguamento o della rimozione d'ufficio a spese del proprietario e senza responsabilità alcuna del comune.

Rimane impregiudicata la procedura di contravvenzione. In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

**Art. 125
BOCCHETTE DI SCOLO**

Ogni proprietario di fondi è tenuto a ricevere sul suo terreno l'acqua piovana proveniente dalla strada comunale costeggiante la sua proprietà quando questa non fosse provvista della speciale tubazione per la raccolta delle acqua meteoriche.

È facoltà del Municipio far aprire delle nuove bocchette dove si rendessero necessarie.

**Art. 126
VAGO PASCOLO**

Il vago pascolo dei bovini, ovini e caprini è:

- vietato nella zona edificabile definita dal piano regolatore, nei campi coltivati, nei vigneti e nei frutteti;
- possibile fuori dalla zona edificabile, in vicinanza di piccole colture, giardini e abitazioni se queste ultime sono recintate;
- ammesso nei prati, selve castanili, pascoli pubblici e privati coltivati, nei periodi fissati dal Municipio tenendo conto dello stato di sviluppo della vegetazione (primavera) e della disponibilità di foraggio (autunno):
- permesso tutto l'anno nei prati e pascoli pubblici e privati non coltivati.

Animali da cortile e suini non possono essere lasciati vagare in ogni tempo, né sull'area pubblica, né sulla proprietà privata di terzi.

TITOLO IX EDILIZIA

**Art. 127
GENERALITÀ**

Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge edilizia Cantonale, al piano regolatore, alle Norme di applicazione del Piano Regolatore (NAPR) ed ogni altra legge o regolamento specifico applicabile.

TITOLO X PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI

**Art. 128
GENERALITÀ**

Si richiamano leggi e decreti particolari, nonché il piano regolatore e le relative norme di applicazione.

Il Municipio veglia sull'osservanza della legislazione in materia delle bellezze naturali e del paesaggio, delle cose immobili o mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte e della flora spontanea.

TITOLO XI

PUBBLICA EDUCAZIONE

Art. 129 GENERALITÀ

Il Municipio in collaborazione con la delegazione scolastica consortile, garantisce il buon funzionamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo dell'individuo e della società.

Il Municipio assicura inoltre la collaborazione allo Stato per quanto attiene agli altri ordini di scuola. Si richiamano la legge sulla scuola e le leggi ed i regolamenti particolari.

TITOLO XII CONTRAVVENZIONI E MULTE

ART. 130 AMMONTARE DELLA MULTA

Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali va fino a un massimo di Fr 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

ART. 131 RAPPORTI SEGNALAZIONI

Si richiama l'art. 146 LOC.

TITOLO XIII REGOLAMENTI – ORDINANZE – CONVENZIONI - TASSE E INDENNITÀ

ART. 132 REGOLAMENTI ESPOSIZIONE

Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. Si richiama l'art. 187 LOC.

ART. 133 ORDINANZE

Si richiama l'art. 192 LOC.

Art. 134 CONVENZIONI – COLLABORAZIONI INTERCOMUNALI

Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

ART. 135 TASSE E INDENNITÀ

Le tasse e le tariffe in materia di polizia locale nonché l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati, che esulano dai normali compiti, sono stabilite da speciale regolamento.

ART. 136 SPORTULE

Il Municipio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.

T I T O L O X I V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED
ABROGATIVE

ART. 137
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

ART. 138
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 7.12.1992, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.